

Comune di Magnano in Riviera - partenza prot.n. 0003426 del 09-05-2025 cat.4 cl.3

COPIA

N° 7 del Reg. delib.

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA
(Provincia di Udine)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

**OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA - ILIA -
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025**

Inviata al Comitato Regionale di Controllo il ***** Prot. n°

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **treddici** del mese di **febbraio** alle ore **19:30** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi dati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano :

MICHELIZZA CARLO	P	BOSCHETTI FRANCESCA	A
GIANDOMENICO GIOVANNI	P	DOSE ALBERTO	P
IDELFONSO LUCIANA	P	MORO ROBERTA	P
FABBRO ENRICO	P	CASAZZA MAELA	P
URLI SUSY	A	BELLINA ALBERTO	P
DI MONTE OTTO ANTONIO	P	FRANZ VALENTINA	P
REVELANT CLAUDIO	P		

Presenti 11, Assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale **Gambino Nicola**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. **MICHELIZZA CARLO** nella sua qualità di **SINDACO** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

L'Assessore esterno Sig. FABBRO DANIELE risulta:P

Proposta di deliberazione: **IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA - ILIA -
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, che ha istituito l’imposta comunale sugli immobili;

PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della L. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) aveva istituito a decorrere dal 01.01.2014 l’Imposta unica comunale, composta dall’Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

DATO ATTO che l’art. 1, comma 738, della L. 160 del 27.12.2019 (Legge di stabilità 2020) ha disposto “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 780, della L. 160 del 27.12.2019 (Legge di stabilità 2020) ha disposto “A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l’articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l’articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge.”;

PREMESSO che:

- l’articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell’accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevede la possibilità per la Regione di “disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni”
- la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, avente ad oggetto “Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)” sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 01.01.2023, l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- la Legge Regionale 4 novembre 2024, n. 9, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA). Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17” modifica la disciplina dell’ILIA a decorrere dal 01.01.2025;

VISTE:

- la Circolare n. 3/STL/2024 che ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alle più rilevanti modifiche alla disciplina dell’ILIA introdotte con la Legge Regionale 4 novembre 2024, n. 9;
- la Circolare n. 4/STL/2024 che ha fornito chiarimenti in merito al Portale telematico ILIA;

DATO ATTO che l’art. 19, della L.R. 17/2022 il quale stabilisce che “Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all’accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell’imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili”;

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno successivo....”;

VISTO l’articolo 9 della L.R. 17/2022 che prevede un’articolazione delle aliquote d’applicare alle diverse fattispecie immobiliari come di seguito riportate:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze -

aliquota dello 0,5 per cento (consentiti l'aumento massimo di 0,1 punti percentuali o la diminuzione fino all'azzeramento);

- primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis) della L.R. 17/2022 - aliquota dello 0,70 (consentita la diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati ad uso abitativo, diversi da quelli di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 - aliquota dello 0,86 (consentiti l'aumento fino all' 1,06 per cento o la diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanzia pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 - aliquota dello 0,1 (consentita la diminuzione fino all'azzeramento);
- aree fabbricabili - aliquota dello 0,86 (consentiti l'aumento fino all' 1,06 per cento o la diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati strumentali all'attività economica - aliquota dello 0,86 (consentita la diminuzione fino all'azzeramento);
- immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti - aliquota dello 0,86 (consentiti l'aumento fino all' 1,06 per cento o la diminuzione fino all'azzeramento);

RICHIAMATO l'articolo 20 della L.R. 17/2022 come modificato dall'art. 8 della L.R. 9/2024 che stabilisce che l'Amministrazione regionale provveda alla copertura degli effetti finanziari subiti dall'Ente in termini di minor gettito determinati dalla riduzione dell'aliquota prevista per il primo fabbricato ad uso abitativo, dalla riduzione dell'aliquota massima prevista per i fabbricati strumentali all'attività economica e dall'introduzione dell'esenzione per gli immobili occupati abusivamente;

DATO ATTO che il territorio del Comune di Magnano in Riviera ricade in area montana come individuata dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno e pertanto i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale n. 17/2022;

VISTA la deliberazione giuntale n. 23 del 13.04.2023 di nomina del funzionario responsabile dell'Imposta locale immobiliare autonoma – ILIA;

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 11 del 26.04.2023 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina l'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);
- la deliberazione consiliare n. 8 del 22.02.2024 con la quale è stato modificato il Regolamento comunale che disciplina l'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);
- la deliberazione consiliare approvata nell'odierna seduta consiliare con la quale è stato modificato il Regolamento comunale che disciplina l'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);

VISTA la deliberazione consiliare n. 9 del 22.02.2024 con la quale erano state approvate le aliquote ILIA per l'anno 2024;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 38 della L.R. n. 18 del 17.07.2015 che precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- l'art. 1, del Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2024 che ha disposto il differimento dal 31.12.2024 al 28.02.2025 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 e che ha conseguentemente autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/00;
- l'art. 14, comma 1, della Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 come sostituito dall'art. 7 della Legge Regionale 4 novembre 2024, n. 9 in ordine agli obblighi di pubblicazione;
- l'art. 14, comma 2, della Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 come sostituito dall'art. 7 della Legge Regionale 4 novembre 2024, n. 9 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul portale messo a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia entro il 28 ottobre dello stesso anno;

VISTI:

- il decreto n. 6 del 13.06.2024 di nomina del responsabile dell'anticorruzione e trasparenza del Comune di Magnano in Riviera;

- il decreto sindacale n. 7 del 13.06.2024 con il quale sono stati individuati i responsabili di posizione organizzativa;

VISTA la deliberazione giunta n. 1 del 09.01.2025 con la quale sono state attribuite le risorse relative al bilancio di gestione provvisoria anno 2025;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- la L. 28 dicembre, n. 208;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

1. di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;
2. di approvare le aliquote dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno d'imposta 2025 nelle seguenti misure:

Riferimento normativo L.R. 17/2022	Descrizione	Aliquota
Art. 9 comma 1	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,48% Detrazione € 200,00
Art. 9 comma 2	Primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis) della L.R. 17/2022 – Escluse le pertinenze	0,70%
Art. 9 comma 3	Pertinenze del primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma lettera b bis) della L.R. 17/2022	0,76%
Art. 9 comma 3	Fabbricati ad uso abitativo, diversi da quelli di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 – Compresa le pertinenze	0,76%
Art. 9 comma 4	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazione dalla L. 26 febbraio 1994, n.133	0,00%
Art. 9 comma 5	Terreni agricoli	0,00%
Art. 9 comma 6	Aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2022.	0,76%
Art. 9 comma 7	Fabbricati strumentali all'attività economica	0,76%
Art. 9 comma 8	Immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7	0,76%

3. di dare atto che per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'Imposta dello 0,76 per cento è ridotta al 75 per cento (0,57 per cento);
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 48, della L. 30.12.2020 n. 178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta sul territorio della Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale è applicata nella misura del 50 per cento;

5. di dare atto che ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 17/2022 come modificato dall'art. 8 della L.R. 9/2024 l'Amministrazione regionale provvede alla copertura degli effetti finanziari subiti dall'Ente in termini di minor gettito determinati dalla riduzione dell'aliquota prevista per il primo fabbricato ad uso abitativo, dalla riduzione dell'aliquota massima prevista per i fabbricati strumentali all'attività economica e dall'introduzione dell'esenzione per gli immobili occupati abusivamente;

6. di elaborare e di inserire telematicamente la presente deliberazione di approvazione delle aliquote dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2025 nel portale messo a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima.

Con separata votazione

Propone

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Interventi:

L'Assessore Revelant dà lettura di un intervento che si allega.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesa posta proposta di deliberazione;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione:

presenti n.:	11
votanti n.:	11
favorevoli n.	11
contrari n.	==
astenuti n.	==

DELIBERA

di approvare la suesa posta proposta di deliberazione.

Data l'urgenza con la seguente votazione:

presenti n.:	11
votanti n.:	11
favorevoli n.	11
contrari n.	==
astenuti n.	==

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, c. 12, lett. a) della L.R. 17/04, dando atto che è rappresentata la maggioranza dei componenti l'organo deliberante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MICHELIZZA CARLO

Il Segretario Comunale
F.to Gambino Nicola

Copia analogica ad uso amministrativo conforme all'originale sottoscritto digitalmente.

addì,

L' Impiegato Responsabile